



COMUNE di PIGLIO

Provincia di Frosinone

CORPO POLIZIA LOCALE

C.A.P. 03010 V.le UMBERTO I° - Tel. 0775/503028 Fax 0775/503184

Posta elettronica: polizialocale@comune.piglio.fr.it



Prot.n. 2649

Piglio lì, 22/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la necessità di disciplinare la circolazione veicolare, in occasione dello svolgimento dei mercatini di Pasqua;
- Per motivi di sicurezza e pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;
- Sentito l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
- Visto l'art 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285;
- Visto il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre n° 495;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA

- 1. PER I GIORNI 28/03/2026 E 29/03/2026 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO SU VIALE UMBERTO PRIMO E PIAZZA ROMA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 21:00;**
 - 2. TUTTI GLI OPERATORI DELLE BANCARELLE OSSERVINO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:**
 - il mantenimento delle strutture di vendita (bancarelle) nell'area sopra indicata per l'intera durata del periodo autorizzato (H24), fermo restando l'obbligo per l'operatore di garantire la stabilità e la sicurezza delle stesse ed il passaggio dei mezzi di emergenza e di polizia;
 - durante l'orario di chiusura al pubblico, le bancarelle dovranno essere accuratamente chiuse, la merce di valore deve essere rimossa o custodita sotto la responsabilità esclusiva dell'espositore. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per furti o danni.
 - Gli operatori sono obbligati a mantenere pulita l'area circostante la propria postazione, provvedendo alla rimozione dei rifiuti prodotti prima della riapertura mattutina.
- Il Corpo di Polizia Locale è incaricato, per quanto di competenza, di dare esecuzione alla presente ordinanza.
 - A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, entro 60 gg dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse potrà ricorrere al tribunale Amministrativo Regionale.
 - In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D. Lgs n° 285/92, sempre nel termine di 60 gg, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n°495/92.
 - La seguente ordinanza si intende revocata "ope legis" senza necessità di ulteriori provvedimenti, in caso di avverse condizioni atmosferiche.
 - A norma dell'art 8 della L. n° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è quest'ufficio di Polizia Locale.
 - Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio

Avv. Mario Felli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93